



11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Emanuela Pesel presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14836** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 38328, riferito alla gestione delle entrate del servizio demografico del Comune di Grimacco per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, condotta dall'agente contabile Eliana Fabello, Sindaca del medesimo Comune all'epoca della gestione;

Esaminati gli atti e i documenti di causa:

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026 il relatore, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Mariapaola Daino; presente la sig.ra Eliana Fabello in qualità di agente contabile ed il dott. Emanuele Angelini, per delega scritta dell'attuale Sindaco, per il Comune di Grimacco;

Con l'assistenza del segretario, dott.ssa Marta Mariani.

FATTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n.38328, relativo

alla gestione delle entrate del servizio demografico del Comune di Grimacco per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Con relazione n. 36/2025, il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., per l'esame del conto e la declaratoria di improcedibilità del giudizio, rilevando inoltre diversi profili di irregolarità nella gestione, come di seguito meglio precisato.

In particolare, l'attività di revisione svolta ha evidenziato quanto segue:

- l'agente contabile non è stato nominato con apposito provvedimento;
- il responsabile del procedimento non è stato nominato con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 139, co. 2 c.g.c.;
- il conto giudiziale è stato sottoscritto dallo stesso soggetto che lo ha parificato (Elia Fabello), in violazione del principio di alterità tra autore del conto ed autore della parificazione del conto stesso;
- il revisore dei conti del Comune di Grimacco, dott.ssa Elisabetta Croppo, ha effettuato le verifiche trimestrali di cassa il 22/06/2021, 22/07/2021, 03/10/2021 e 10/02/2022, senza tuttavia esaminare specificatamente la gestione dei diritti riscossi dall'ufficio demografico;
- con riferimento alle somme rimosse per l'emissione delle carte di identità, il conto non fornisce evidenza delle quote rimosse per conto del Ministero dell'interno, né è stato attestato il relativo riversamento;

- le somme riscosse nel corso del 2021 di competenza dell'ente locale sono state riversate in ritardo, prevalentemente nel corso dell'anno 2022.

2. In seguito alla fissazione di udienza del presente giudizio, la sig.ra Eliana Fabello ha depositato una memoria difensiva, datata 18 dicembre 2025, ove precisa di essere stata Sindaca del Comune di Grimacco nell'esercizio 2021 e di avere svolto, in tale veste, anche le funzioni di amministrazione attiva degli uffici e dei servizi del Comune, ivi compresa l'adozione degli atti tecnico-gestionali, in deroga al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sancito dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL), come previsto e consentito dall'art. 53 co. 23 L. 388/2000 per i comuni sotto i 5.000 abitanti. A tal riguardo, la nota difensiva evidenzia le difficoltà gestionali dell'amministrazione comunale di Grimacco, avente solamente 300 abitanti e solo un dipendente comunale, non titolare di posizione organizzativa, nell'anno di riferimento. In tale contesto, la sig.ra Fabello ha svolto, tra le altre, le funzioni di agente contabile di fatto del Comune, pur in assenza di un espresso atto di conferimento dell'incarico.

In merito alla parificazione del conto, la memoria difensiva precisa che il Comune di Grimacco dall'anno 2009 risulta privo di un Segretario comunale titolare e che tale funzione è garantita tramite incarichi a scavalco, limitati alla verbalizzazione delle sedute di Giunta e Consiglio comunale. Tale circostanza ha portato, secondo quanto riferito dalla sig.ra Fabello, alla mancata parificazione del conto da parte di un

soggetto terzo rispetto all'agente contabile che lo ha redatto.

3. All'udienza del 15 gennaio 2026 la sig.ra Fabello ha dichiarato di aver trasmesso al magistrato istruttore quanto richiesto; il dott. Angelini, per il Comune di Grimacco, si è riportato alla medesima memoria difensiva depositata dall'agente contabile, mentre il P.M. si è associato alle conclusioni della relazione di deferimento al collegio, affermando tuttavia di riconoscere le difficoltà gestionali nei piccoli comuni, come sostenuto dalla ex Sindaca.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto, come detto, il conto giudiziale relativo alla gestione delle entrate del servizio demografico del Comune di Grimacco per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza contabile riconosce al giudizio di conto una duplice funzione: in primo luogo, l'accertamento della regolarità della gestione dei beni pubblici e, sotto altro profilo, l'eventuale accertamento del credito dell'Amministrazione nei confronti dell'agente contabile, attinente allo svolgimento dell'attività di gestione connessa al conto giudiziale.

Nel giudizio di conto confluiscono così due diverse azioni: una diretta alla discussione, approvazione ed eventuale rettificazione del conto giudiziale e l'altra volta ad ottenere il discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo attivo del conto di cui non abbia ottenuto il discarico (in tal senso Corte Conti SSRR, 17/07/1991, n. 720 e tutta la giurisprudenza successiva).

Entrambi tali profili presuppongono, tuttavia, quale condizione preliminare di procedibilità del giudizio, l'avvenuta parificazione del conto giudiziale, da parte di un soggetto terzo rispetto all'agente contabile. Giova richiamare, a tal riguardo, l'art. 93 co. 2 TUEL, secondo cui *"Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti."*

Ai sensi dell'art. 233 co. 1 TUEL *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto"*.

Ancora, trovano applicazione nel caso di specie le disposizioni ed i principi dettati dal Regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ove è previsto, all'art. 618, che *"Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso"*.

A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ritiene pacificamente che la parificazione del conto giudiziale debba necessariamente essere

operata da un soggetto diverso dall'agente contabile, in ragione della necessità di garantire una alterità tra controllore e soggetto controllato, al fine di non vanificare la funzione stessa della parificazione del conto (ex plurimis Corte conti Sez.giur. Friuli Venezia-Giulia sent. n. 24/2025). In tal senso anche la previsione di cui all'art. 145 co. 3 c.g.c., secondo cui il giudice relatore procede all'esame del conto solo dopo aver accertato l'avvenuta parificazione del conto stesso da parte dell'amministrazione.

Ciò considerato, rilevato il mancato rispetto del principio di alterità tra agente contabile e autore della parificazione del conto in esame, come sopra meglio precisato, non può che essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio; ogni ulteriore questione di merito rimane assorbita.

Il conto dovrà quindi essere ridepositato dall'Amministrazione comunale, presso questa Sezione giurisdizionale, munito del visto di parifica rilasciato da soggetto competente, diverso dall'agente contabile.

La declaratoria di improcedibilità del giudizio, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'improcedibilità del giudizio sul conto in epigrafe indicato;
- nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

L' Estensore

Il Presidente

Sergio Antonio Prestianni

Emanuela Pesel

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 30/03/2026

IL FUNZIONARIO

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)